



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
ALL'UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
e. p.c. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ufficio per le Relazioni Sindacali	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Servizio di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato in servizio presso le sedi disagiate. Nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Con decreto del 29 dicembre 2017, sono state rideterminate le sedi disagiate della Polizia di Stato, relativamente alle quali il vettovagliamento a favore del personale della Polizia di Stato viene somministrato con le specifiche modalità previste dall'art.1, comma 1 lett. c, e art. 2, comma 1, della legge 203/1989.

Con circolari di questo Dipartimento, è stato disciplinato il trattamento del vitto che spetta al personale che opera presso i reparti di cui trattasi, che prevede, in via ordinaria la somministrazione di pasti attraverso le mense di servizio o, in alternativa, la possibilità di fruire del servizio presso esercizi privati di ristorazione, convenzionati con l'Amministrazione ad un prezzo non soggetto al limite dei 4,65 euro a pasto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

La regolamentazione sopra richiamata, fino al 31 dicembre 2017 non contemplava la concessione dei cosiddetti buoni pasto (del valore di euro 7 per il personale non dirigente e di euro 4.65 per il personale dirigente).

Aderendo alle proposte avanzate da questa Direzione Centrale, la Legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in particolare all'art.1, combinato disposto commi 703 e 704) ha ora innovato la materia, prevedendo la possibilità di erogare il buono pasto giornaliero, relativamente alle fattispecie disciplinate dall'art.1, comma 1, lettera c) della legge 203/1989 (sedi disagiate), qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della medesima norma.

Il valore del suddetto buono pasto è lo stesso di quello previsto per le tipologie di servizio indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b) ("personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio"), ferme restando quindi le norme che determinano il valore del buono pasto del personale non dirigente della Polizia di Stato (pari a 7 euro) e di quelle che stabiliscono il valore dello stesso per il personale dirigente della Polizia di Stato (pari a 4.65 euro).

Pertanto, **con esclusivo riferimento al vitto somministrato al personale della Polizia di Stato in servizio presso le sedi disagiate**, codeste Prefetture potranno provvedere a garantire il servizio sostitutivo di mensa - laddove vi sia l'impossibilità di fornire lo stesso mediante una mensa di servizio - attraverso una o più convenzioni con esercizi di ristorazione, senza limite di prezzo a pasto, oppure mediante l'erogazione di un buono pasto giornaliero, secondo le modalità indicate dalle circolari n.750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001.

Resta inteso che, una volta scelta la tipologia di servizio sostitutivo del pasto (convenzione con esercizio di ristorazione ovvero buono pasto giornaliero), questa andrà applicata per l'intero anno a tutti i dipendenti dell'organismo coinvolto.

Vorranno codeste Prefetture portare a conoscenza degli Uffici interessati il contenuto della presente.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ricciardi)

GC